

		<b>STATUTO</b>
		<b>DELLA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL</b>
		<b>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - TRAPANI PROVINCIA NORD</b>
		<b>SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</b>
		<b>ART. 1 - DENOMINAZIONE</b>
		E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile e in ossequio
		all'articolo 6 comma 1 della Legge Regione Sicilia 08 aprile 2010 numero 9,
		tra i seguenti Enti: COMUNE di ALCAMO, COMUNE di BUSETO
		PALIZZOLO, COMUNE di CALATAFIMI-SEGESTA, COMUNE di
		CASTELLAMMARE del GOLFO, COMUNE di CUSTONACI, COMUNE
		di ERICE, COMUNE di FAVIGNANA, COMUNE di MARSALA,
		COMUNE di MISILISCEMI, COMUNE di PACECO, COMUNE di
		PANTELLERIA, COMUNE di SAN VITO LO CAPO, COMUNE di
		TRAPANI, COMUNE di VALDERICE e LIBERO CONSORZIO
		COMUNALE di TRAPANI, una società consortile per azioni con la
		denominazione: " <b>SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL</b>
		<b>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - TRAPANI PROVINCIA NORD</b>
		<b>- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"</b> , in sigla " <b>S.R.R. -</b>
		<b>TRAPANI PROVINCIA NORD Società Consortile per Azioni"</b> , per
		l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.
		Alla società consortile " <b>S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA NORD Società</b>
		<b>Consortile per Azioni"</b> non possono partecipare altri soggetti pubblici e
		privati.
		E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad
		alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite

dall'articolo 6, comma 3, della citata L.R. numero 9/2010.

La società è disciplinata dalle norme del presente statuto, dal D. LGS. n.175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), dal D.LGS. n 36/2023 (c.d. Codice degli appalti pubblici), ove applicabile, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di cosiddetto "controllo analogo" e "controllo congiunto", dalla Legge della Regione Siciliana n.9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa secondaria di carattere statale e regionale vigente in materia, dalle norme del codice civile e da tutte le altre leggi vigenti applicabili.

#### **ART. 2 - SEDE**

La Società ha sede legale nel Comune di Erice, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

#### **ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

#### **ART. 4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La "S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA NORD Società Consortile per Azioni", ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con

cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative “S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA NORD Società Consortile per Azioni” possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

#### **ART. 5 - FUNZIONI**

La “S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA NORD Società Consortile per Azioni” inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1,

comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010;

c) La “S.R.R. - TRAPANI PROVINCIA NORD Società Consortile per Azioni” esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. n° 9/2010;

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il ge-store del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

#### **ART. 6 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

## **ART. 7 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale iniziale della Società è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in numero 10.000 (diecimila) azioni nominative ordinarie di euro 12,00 (dodici/00) nominale cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) 95% (novantacinque per cento) ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5% (cinque per cento) al Libero Consorzio dei Comuni della Provincia appartenente alla S.R.R.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

COMUNE di ALCAMO, Euro 17.484,00;

COMUNE di BUSETO PALIZZOLO, Euro 1.176,00;

COMUNE di CALATAFIMI - SEGESTA, Euro 2.688,00;

COMUNE di CASTELLAMMARE del GOLFO, Euro 5.832,00;

COMUNE di CUSTONACI, Euro 2.076,00;

COMUNE di ERICE, Euro 10.908,00;

COMUNE di FAVIGNANA, Euro 1.644,00;

COMUNE di MARSALA, Euro 31.584,00;

COMUNE di MISILISCEMI Euro 3.372,00;

COMUNE di PACECO, Euro 4.356,00;

COMUNE di PANTELLERIA, Euro 2.988,00;

COMUNE di SAN VITO LO CAPO, Euro 1.668,00;

	COMUNE di TRAPANI, Euro 23.580,00;	
	COMUNE di VALDERICE, Euro 4.644,00;	
	LIBERO CONSORZIO COMUNALE di TRAPANI Euro 6.000,00.	
	Totale Azioni Comuni Euro 114.000,00(centoquattordicimila/00).	
	Totale Azioni LIBERO CONSORZIO Euro 6.000,00 (seimila/00)	
	Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta	
	in volta le modalità relative alla sottoscrizione.	
	<b>ART. 8 - PATRIMONIO</b>	
	Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e seguenti, della L.R. n.	
	9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune	
	in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti	
	effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da	
	realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari,	
	relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di	
	dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti	
	alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione	
	liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il	
	patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti	
	all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei	
	rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3	
	aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4	
	dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in	
	considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a	
	favore degli stessi.	

La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel ri-spetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett. c, d, ed e della L.R. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dalla Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

#### **ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA**

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza

pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R., in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

## **ART. 10 - SOCI**

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO 17, così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010, e il Libero Consorzio Comunale di Trapani. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art. 7 del presente statuto.

## **ART. 11 - ORGANI SOCIALI**

Gli Organi della società sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico;

il Presidente e il Vicepresidente;

il Collegio dei Sindaci.

A norma del comma 9, lettera d) dell'art.11 del D. LGS.n.175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## **ART. 12 - L'ASSEMBLEA**

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 Codice civile, è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta, l'Organo Amministrativo e/o un decimo (1/10) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile, approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale ovvero il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; determina il compenso dei sindaci; delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell' articolo 2365 codice civile, delibera sulle modificazioni dello statuto; sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **ART. 13 - VINCOLI**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **ART. 14 - CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci, consiglieri ed ai sindaci da inviarsi a mezzo PEC almeno 7 giorni di calendario prima della data fissata per la riunione, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente se nominato o dall'Amministratore

unico; in caso di comprovata impossibilità la convocazione potrà essere operata dal presidente dell'organo di controllo, anche per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 2406 del codice civile.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nel rispetto degli ultimi due commi dell'articolo 2366 Codice civile. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA**

L'intervento in assemblea è regolato dall'articolo 2370 Codice civile, e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962 numero 1745.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2372 Codice civile. Spetta al Presidente dell'assemblea

constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

#### **ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente.

In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti. Il segretario è designato dall'assemblea, su proposta del Presidente a maggioranza semplice.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 Codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dall'Organo di amministrazione.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono

certificati conformi dal legale rappresentante della società e dal Segretario o dal notaio.

E' consentito che lo svolgimento dell'assemblea (relativa a qualunque oggetto posto all'ordine del giorno) si tenga in luoghi contigui o distanti, tramite collegamento in audiovideoconferenza.

In tal caso devono essere assicurate, dandone atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il Segretario, ovvero il Notaio, siano presenti nello stesso luogo in cui si tiene la riunione, al fine di procedere alla direzione dello svolgimento dei lavori assembleari, nonché alla ricezione e alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, anche per i partecipanti a distanza;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

- che sia garantita la possibilità, per ciascuno dei partecipanti il rispetto del metodo collegiale tramite la contestualità del dibattito e della deliberazione, ed in particolare che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione dell'assemblea si considera svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

La riunione dell'organo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario od il Notaio, i quali

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

#### **ART. 17 - REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, comma sesto, L.R. n.9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento.

I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, comma sesto, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti.

Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito al Libero Consorzio Comunale di Trapani.

#### **ART. 18 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata, ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.LGS.n.175/2016, da un amministratore unico in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate e comunque in possesso di tutti i requisiti, ed in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalle vigenti norme in materia, e dei requisiti prescritti dell'art.11 del D.LGS. n.175/2016.

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.LGS. n.175/2016, l'assemblea, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre componenti.

Ferme restando l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art.11 del D.LGS.n.175/2016 in tema di retribuzione, compensi, gettoni di presenza ed indennità di fine mandato, conformemente all'art. 6 comma quarto della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Ove non disposto in sede di nomina da parte dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed

il vicepresidente.

Le funzioni del presidente della società sono svolte secondo quanto stabilito dal comma 5, 6 e 7 dell'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175 e successive modificazioni.

Il consiglio di amministrazione della società, entro trenta giorni dalla propria nomina, propone all'Assemblea dei soci la misura del compenso nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Nell'ipotesi di nomina di un consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.11 del D.LGS. n.175/2016, sarà consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il consigliere delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del consiglio di amministrazione ovvero anche direttamente con nota scritta da inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del collegio sindacale e al revisore unico, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

A norma del comma 9, lettera c) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

## **ART. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

All'amministratore unico e/o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'art. 2381, 2c, c.c.

Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

In caso di delega si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 Codice civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

## **ART.20 - DURATA IN CARICA**

L'organo di amministrazione dura in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma secondo, Codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a numero cinque sedute anche non

consecutive in un anno solare.

## **ART.21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.

Analogamente si procederà in caso di nomina di amministratore unico.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, a mezzo PEC, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni da calendario prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con PEC, da inviare almeno 2 (due) giorni di calendario prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica.

Le sedute sono valide a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per

importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno

essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli

amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente o dall'amministratore unico

che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa, nominato tra i

dipendenti della SRR.

#### **ART. 22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più

amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla

loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea. Se viene a mancare

per dimissioni od altra causa l'amministratore unico, l'organo di controllo

deve convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa,

uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi

dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r.

n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli

amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e l'organo di

controllo deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove

nomine; in tal caso, al Collegio Sindacale spetta la competenza per

l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 ultimo comma Codice

civile.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in

carica all'atto della loro nomina.

#### **ART. 23 - RAPPRESENTANZA LEGALE - FUNZIONI DEL**

**PRESIDENTE**

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore unico o, in presenza del consiglio di amministrazione, al Presidente.

Il rappresentante legale della Società può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente ha la firma libera per la esecuzione di tutti gli atti predeterminati con delibera del consiglio di amministrazione.

Il rappresentante legale è rieleggibile.

Al Presidente e/o all'Amministratore unico vengono delegati i poteri di cui all'articolo 2381 con un'indennità parametrata nei limiti del D. Lgs. 175/2016.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza, dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. I componenti scelti dovranno avere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2397 e seguenti Codice civile.

#### **ART. 25 - BILANCIO**

L'esercizio Sociale inizia il giorno 01 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la

data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio Sociale, proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni nei soli casi previsti dall'articolo 2364 Codice civile.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

## **ART. 26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO – REVISIONE LEGALE**

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'articolo 6 del D. Lgs 27 gennaio 2010 numero 39.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'articolo 10 del D.lgs. sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

**ART. 27 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla Regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n. 9/2010.

**ART. 28 - NORME SULLA TRASPARENZA**

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12 luglio 2005. La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti. Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza. Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è

possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. numero 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati. La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276 né può conferire incarico di componente del Collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

#### **ART. 29 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

#### **ART. 30 - NORME TRANSITORIE**

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

In sede di prima applicazione dell'articolo 18 dello statuto - così modificato con l'assemblea del 23 aprile 2025 - l'organo di amministrazione viene confermato nei propri componenti fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno solare 2027 e viene conferita al relativo Presidente la delega di cui all'articolo 2381 Codice Civile.

**ART. 31 - RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Erice, lì 23 aprile 2025